**INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**AREA URBANISTICA/EDILIZIA**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**GEOM. RICCI**

**DESCRIZIONE PROCEDIMENTO**

***Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA SUAP)***

**STRUTTURE CHE INTERVENGONO**

***Comune – Unione Montana***

**FASI DEL PROCEDIMENTO E TEMPI PER IL RILASCIO**

Il procedimento automatizzato SCIA, di cui all’art. 5 del D.P.R. 160/2010, si attiva nei casi in cui l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché le azioni di cessazione o riattivazione delle suddette attività, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all’art. 19 della Legge 241/90 od ad altre norme che prevedono semplici comunicazioni..

La segnalazione è presentata al SUAP:

* direttamente, quando la SCIA non è contestuale alla Comunicazione Unica;
* tramite il Registro Imprese della Camera di Commercio, quando la SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica di cui all'art.9 D.L.31.1.2007 n.7 e successive modfihe ed integrazioni;

La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il SUAP, ricevuta la SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.

In esito alla verifica, entro 5 giorni dalla ricezione , il SUAP trasmette:

* in caso di verifica negativa, la dichiarazione di irricevibilità della SCIA, con conseguente inefficacia della stessa;
* in caso di verifica positiva, la ricevuta di cui all’art. 5, c. 4 del D.P.R. 160/2010, con contestuale trasmissione al Comune ed alle eventuali altri Enti/Amministrazioni coinvolti.

L’interessato può avviare l’intervento o l’attività sin dalla ricezione della ricevuta di cui alla lettera b) del precedente comma, o tramite Web Browser, o tramite PEC.

Il comune e gli Enti/Amministrazioni coinvolti, verificano il possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all’art. 19, c. 1 della L. 241/90, necessari per l’esercizio dell’attività.

I medesimi soggetti comunicano al SUAP, entro 15 giorni dalla ricezione della SCIA, le eventuali richieste istruttorie, che possono consistere esclusivamente in informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Il SUAP, di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti di cui al comma precedente, comunica al richiedente la eventuale documentazione integrativa da produrre:

* entro 20 giorni dalla ricezione della SCIA, se questa riguarda materie di competenza esclusiva del SUAP e/o dei Comuni associati;
* entro 30 giorni dalla ricezione della SCIA, nei casi diversi;

L’interessato trasmette al SUAP la documentazione richiesta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione SUAP. La mancata trasmissione della documentazione integrativa entro il termine comporta l’archiviazione automatica della SCIA, con conseguente inefficacia della stessa. Il SUAP ricevuta la documentazione, ne verifica la correttezza e completezza ed in caso di esito positivo trasmette entro i successivi 5 giorni, al Comune e/o agli Enti/Amministrazioni, la documentazione integrativa pervenuta.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari per l’esercizio dell’attività ne dà comunicazione al SUAP entro

* 50 giorni, per la SCIA in materia non edilizia,
* 20 giorni, per la SCIA in materia edilizia,

decorrenti dalla data di trasmissione della SCIA o della documentazione integrativa..

Il SUAP entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA o dalla ricezione della documentazione integrativa adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato , in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

È fatto comunque salvo il potere del SUAP, di assumere le determinazioni e/o i provvedimenti di cui all’art. 19, c. 3 ultimo periodo e comma 4 L.241/90 o determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies L. 241/90.

Nei casi di cui al presente articolo, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le Imprese, di cui all'art.38 comma 3 lett.c) D.L. 112/2008, e relativa legge di conversione, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 6 del D.P.R. 160/2010. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato, la quale ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11 DPR 160/2010. L'Agenzia può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5 DPR 160/2010. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.